



# COMUNE DI LAGONEGRO

(Provincia di Potenza)

Prot. n°

Data

---

Piazza dell'Unità d'Italia, 1 85042 LAGONEGRO(PZ) – P.IVA 00229220769 – Tel. 0973 / 41330 – Fax 0973 / 21930

---

## AVVISO PUBBLICO

Si rende noto

Che, con D.G.R. n.924 del 14/09/2018 la Giunta Regionale ha disposto la prosecuzione del programma “ Assegno di Cura” fino al 31/12/2020. Il programma prosegue senza alcuna modifica, con le medesime graduatorie e procedure. Al fine di offrire la massima opportunità di accesso alla misura è stata autorizzata un' ulteriore riapertura degli avvisi pubblici in essere da parte dei Comuni in cui il numero delle persone presenti nella graduatoria dei potenziali beneficiari risultante dalla precedente riapertura dei termini di cui alla D.D. n. 13°2.2016/D00296 del 13/07/2016 risulti inferiore al numero doppio degli assegni annuali finanziabili sulla base della ripartizione delle risorse effettuate con D.D. n. 72AJ.2009/D.00928/2009 tutt'oggi in vigore. Considerato che il Comune di Lagonegro rientra in tale casistica.

I cittadini interessati possono fare richiesta di concessione di

### "ASSEGNO DI CURA PER I NON AUTOSUFFICIENTI"

secondo le indicazioni e le modalità specificate nel presente Avviso.

#### 1. FINALITA' DELL'ASSEGNO DI CURA PER I NON AUTOSUFFICIENTI

L'assegno di cura è un intervento prioritario e sperimentale mirato ad assicurare un'adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendo il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita quotidiana, sociale e relazionale. L'assegno di cura viene concesso per interventi:

- rivolti alla famiglia che presta direttamente assistenza al proprio familiare non autosufficiente (**Assegno di tipo A**);
- rivolti alla famiglia che si avvale, a titolo oneroso, di familiari o di assistenti familiari, nell'ottica della conciliazione tra lavoro, impegno, attività di cura e realizzazione della vita personale (**Assegno di tipo B**);
- a sostegno del progetto di vita indipendente della persona non autosufficiente, perché provveda direttamente ad acquisire, a titolo oneroso, un aiuto da familiari o da altri (**Assegno di tipo C**).

#### 2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono accedere ai benefici, previsti dalla D.C.R. n. 588 del 28.09.2009 le persone non autosufficienti e le famiglie che assicurano ai propri familiari non autosufficienti la necessaria

assistenza al domicilio, che siano residenti in Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di approvazione della detta D.G.R., in possesso dei seguenti requisiti:

1. Condizione di non autosufficienza valutata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) del servizio di A.D.1. e comprovata dalle competenti commissioni mediche per l'accertamento dello stato di invalidità di cui alla Legge n.18 dell'11.02.1980 così come riportato ai punti 5, 6 e 12 del verbale di Commissione Medica;

2. Condizione economica del nucleo familiare della persona non autosufficiente rilevata dalla certificazione ISEE 2018 non superiore a 10.635,30.

Per essere destinataria dell'assegno di cura di tipo A, la famiglia deve essere in rapporto di effettiva convivenza con la persona non autosufficiente, ovvero garantire una presenza a casa della stessa in relazione alle sue necessità.

### 3. ENTITÀ DELL'ASSEGNO

L'importo mensile dell'assegno di cura, che integra l'indennità di accompagnamento, di **tipo B** e di quello di **tipo C** è di € 300,00.

Tale importo è **ridotto del 20%** nel caso dell'assegno di **tipo A**.

Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

### 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve compilare per via telematica il modulo di domanda di Assegno di Cura, tipo A oppure tipo B oppure tipo C, servendosi dell'apposito modello di domanda informatico disponibile sul portale regionale [www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it) o rivolgendosi all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lagonegro.

La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia utilizzando la funzione stampa finale del sistema telematico.

Le tre copie firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione richiesta, risultante dalla compilazione del formulario elettronico, devono essere consegnate a mano al Comune di attuale residenza della persona non autosufficiente **entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nell'albo pretorio del Comune di Lagonegro.**

Farà fede la data del timbro di ricevimento dell'ufficio protocollo di questo comune.

La domanda non sarà accettata se:

- non risulterà compilata attraverso il sistema informatico;
- risulterà stampata in versione bozza;
- risulterà modificata e/o integrata a mano.

Al momento della consegna, il Comune rilascerà al richiedente, quale ricevuta, una delle tre copie della domanda su cui sarà apposto data e timbro di accettazione.

La domanda deve essere presentata:

- dalla persona interessata, che, in caso di impedimento, può essere supportata dall'azione dell'Assistente Sociale Comunale;
- da un familiare/tutore/curatore/amministratore di sostegno della persona interessata.

Il richiedente può presentare domanda per una sola delle tipologie di assegno.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- certificato di invalidità per la concessione dell'indennità di accompagnamento rilasciato dalla Commissione Medica competente ai sensi della L.18/1980;
- certificazione I.S.E.E. (in corso di validità) del nucleo familiare della persona non autosufficiente attestante il valore non superiore ad € 10.635,30 rilasciata con le norme attualmente in vigore;
- stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla data di approvazione della D.G.R. n. 924 del 14/09/2018, accompagnato da un'autocertificazione che attesti l'assistenza diretta al proprio familiare (Assegno di tipo A) o l'intenzione di avvalersi, a titolo oneroso, di uno o più assistenti familiari o familiari o di altre persone (Assegno di tipo B o di tipo C);
- dichiarazione relativa al rapporto contrattuale con uno o più familiari o assistenti familiari (solo nel caso la persona non autosufficiente sia già assistita da familiari o assistenti familiari o da altre persone e richieda l'assegno di tipo B o di tipo C).

## **5. DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA COMUNALE DEI POTENZIALI BENEFICIARI**

Il Comune, ricevute le domande, ne verifica l'ammissibilità e stila la graduatoria dei potenziali beneficiari, mediante apposita istruttoria affidata agli uffici comunali competenti, entro 30 giorni dalla scadenza dell'Avviso Pubblico sulla base dei criteri di seguito definiti.

Ai fini della compilazione della graduatoria dei potenziali beneficiari, le fasce di reddito riferite al calcolo I.S.E.E. 2018 del nucleo familiare della persona non autosufficiente, sono come di seguito definite insieme ai relativi punteggi.

Fasce reddito familiare (ISEE)	Punteggio
Fino a € 5.317,65	3
da € 5.317,66 a € 7.976,47	2
da € 7.976,48 a € 10.635,30	1

In caso di parità di punteggio viene data priorità in ordine di importanza:

1. alle persone sole che intendono avvalersi, a titolo oneroso, di assistenti familiari;
2. alle persone la cui famiglia intende avvalersi, a titolo oneroso, di familiari o di assistenti familiari;
3. alle persone più anziane.

La graduatoria avrà validità fino al termine della proroga regionale, salvo eventuali nuovi provvedimenti regionali di ulteriore prosecuzione del programma Assegno di Cura.

## **6. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI**

In relazione al numero degli assegni erogabili, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), equipe di lavoro all'uopo composta dai referenti

tecniche del servizio sociale del comune e dai referenti del Servizio A.D.I. dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, procederà alla valutazione di un numero doppio di fascicoli relativi alle domande di cittadini utilmente collocati in graduatoria. L'UVM, entro 15 giorni dalla data di trasmissione dei fascicoli redige un verbale in cui individua l'elenco dei beneficiari sulla base dei criteri e le modalità indicati all'ultimo paragrafo del presente punto.

Sulla base del verbale dell'UVM il Comune, con apposita determinazione dirigenziale procede nei 15 giorni successivi all'approvazione e alla pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale dell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura per i non-autosufficienti.

Avverso l'esclusione è ammesso ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari nell'albo pretorio comunale da indirizzare al Comune di Lagonegro e per conoscenza, alla Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale – Ufficio “Promozione Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale, Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari” – Via Vincenzo Verrastro, 9 – 85100 Potenza.

L'eventuale sostituzione dei beneficiari, in relazione al numero degli assegni erogabili, avverrà attraverso un nuovo processo di valutazione da parte dell'UVM che riguarderà un numero doppio di nominativi inseriti utilmente nella graduatoria comunale.

L'UVM, attivata secondo le procedure sopra descritte, individua i beneficiari dell'assegno di cura utilizzando i criteri e le modalità definite nelle DD.GG.RR. n. 1655 del 30/07/2001 “Approvazione delle linee-guida per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)” e n. 862 del 10/06/2008 “D.G.R. n. 1655 del 30.07.2001 – Approvazione delle nuove linee-guida per l'erogazione del Servizio di Cure Domiciliari nella Regione Basilicata”.

## **7. CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE**

Il ricovero in struttura residenziale di durata superiore a due mesi è causa di sospensione dell'erogazione dell'Assegno di Cura per la durata del ricovero stesso.

Il diritto al contributo cessa:

- con l'inserimento definitivo in struttura residenziale;
- con il trasferimento al di fuori del territorio regionale;
- con il decesso;
- con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità;
- con la richiesta di rinuncia da parte del beneficiario o di colui/colei che ha presentato la domanda.

Nel caso di cambio di residenza del beneficiario all'interno del territorio regionale, lo stesso rimane inserito nell'elenco del Comune che ha originariamente concesso l'assegno di cura.

Sono applicabili all'assegno di cura anche le cause di esclusione o di sospensione previste per l'indennità di accompagnamento.

Il beneficiario, o chi per lui, si impegna a comunicare in autocertificazione, secondo le normative vigenti, qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro i 30 giorni successivi al Comune di residenza.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini di cui all'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, si informa che l'Amministrazione Comunale e le Aziende Sanitarie Locali si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite nelle istanze per l'accesso ai benefici. Tutti i dati acquisiti saranno trattati, anche con procedure informatiche, solo per le finalità connesse e strumentali al presente Avviso.

Lagonegro 6 novembre 2018

Il Sindaco  
Dott. Pasquale Mitidieri